

**2° documento per la consultazione DCO 19/08**

OPZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI  
DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL III° PERIODO DI  
REGOLAZIONE (2009-2012)

***Osservazioni e proposte ITALGAS***

***Torino 7 luglio 2008***

## **Premessa**

In questo documento ITALGAS illustra le proprie osservazioni alle proposte che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha formulato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012), nel secondo documento di consultazione emesso sull'argomento pubblicato dall'Autorità lo scorso 17 giugno 2008 (DCO 19/08).

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Italgas da fin d'ora la propria disponibilità alla pubblicazione, in forma anonima, del proprio contributo nella sintesi che l'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet coerentemente con la procedura AIR a cui è stato sottoposto il procedimento sulla qualità dei servizi e misura del gas.

Prima delle risposte puntuali ai singoli punti di discussione, Italgas ritiene opportuno formulare alcune considerazioni di carattere generale:

- Le novità dei contenuti introdotte dal documento DCO 19/08 avrebbero richiesto maggior tempo per la predisposizione della risposta. Considerato inoltre che alcuni argomenti sono stati sviluppati sotto l'aspetto "quantitativo", Italgas fornisce la propria posizione sulla base degli elementi attualmente a disposizione (dati a consuntivo 2007 su base dati 2006).
- L'adozione della procedura AIR nel procedimento sulla qualità e sicurezza del servizio costituisce indubbiamente un elemento positivo in quanto consente alle imprese di partecipare più attivamente ed in più momenti alla fase che precede la definizione del nuovo provvedimento; al riguardo si segnala che Italgas è disponibile a fornire un proprio contributo su argomenti specifici che l'Autorità intendesse approfondire per la determinazione dei criteri di incentivazione per il recupero di sicurezza ed efficienza operativa o per l'effettuazione delle verifiche relative agli incentivi/penalità, giungendo ad individuare ad esempio una opportuna "soglia" di equilibrio tra "formalità" e "sostanza" nell'attuazione dei processi graduandone in tal caso gli aspetti sanzionatori.

Infine, pur condividendo la finalità generale di favorire la convergenza delle disposizioni in materia di qualità commerciale dei servizi gas ed elettrici, appare fondamentale la costituzione di un tavolo tecnico di valutazione interdisciplinare, in grado di presentare le più efficaci misure e standard di qualità tali da armonizzare la qualità del servizio offerto, il principio irrinunciabile di tutela dei consumatori, nonché l'impatto economico per l'adeguamento dei sistemi informativi in essere presso ciascuna impresa.

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **Parte I: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e misura del gas**

#### **Spunto di consultazione Q.1: ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità; l'introduzione dell'ambito provinciale, ai fini della determinazione degli obiettivi di recupero di sicurezza, rappresenta a nostro avviso una dimensione più adeguata di riferimento per assicurare una regolazione stabile dei recuperi di sicurezza. A tal riguardo, al fine di attribuire in modo agevole l'impianto all'ambito provinciale di esercente si propone di considerare quale fattore discriminante o elemento guida il numero dei Punti di Riconsegna invece che i volumi immessi dagli impianti REMI, in quanto più rappresentativi (Ad esempio un REMI nella provincia A potrebbe immettere quantità di gas superiori a quello della Provincia B, ma il maggior consumo ai PdR avviene nella provincia B).

#### **Spunto di consultazione Q.2: obblighi di servizio ed innalzamento del Qmax**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di obblighi di servizio e di innalzamento del Qmax? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità in tema di trasformazione dei prerequisiti di accesso al sistema dei recuperi di efficienza in obblighi di servizio riferiti al singolo impianto di distribuzione.

Si condivide altresì la proposta AEEG di innalzare il parametro Qmax (parametro che concorre a definire l'ammontare degli incentivi/penalità) oltre l'attuale valore del 2%. Analisi di approfondimento e specifiche simulazioni effettuate, considerando tutti gli impianti gestiti da Italgas evidenzerebbero tuttavia, un valore più coerente di Qmax intorno al 3%; questo per:

- mantenere l'attuale equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici attenuando il maggior rischio introdotto dal meccanismo di penalità (previsto dal Documento), ancorché caratterizzato da rapporto quantitativo asimmetrico rispetto agli incentivi;
- mitigare l'effetto della riduzione della componente degli incentivi relativa all'odorizzazione del gas, così come determinata dalla nuova formulazione di calcolo.

La tabella 1 riporta il risultato aggregato delle indagini di simulazione effettuate considerando i dati consolidati del 2007 su base 2006.

*Tabella 1: Analisi comparativa Inventivi Vs. penalità*

*(omissis)*

Dall'analisi effettuata Italgas considera più adeguato considerare un valore di **Qmax = 3%** ed un valore di  $P_{DISP,t,j}$  nel range  **$1 \geq P_{DISP,t,j} \leq -0,50$** ; vale a dire prevedere un tetto massimo del valore  $P_{DISP,t,j}$  per le penalità pari a -0,5 (proposta AEEG -0,75).

Italgas si ritiene sin d'ora disponibile a fornire ogni ulteriore dettaglio al riguardo, su richiesta.

### **Spunto di consultazione Q.3: Livello obiettivo**

*Condividete le proposte dell'Autorità in materia di fissazione del livello obiettivo? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità di fissare un unico livello obiettivo di 7,5 dispersioni convenzionali ( $DT_{conv}$ ) per migliaia di clienti. Tale parametro, a fronte di analisi di sensibilità effettuate sui nostri impianti, rappresenta il migliore equilibrio tra l'ammontare economico degli incentivi e delle penalità a parità di perimetro di valutazione.

### **Spunto di consultazione Q.4: Livelli di partenza e tasso annuo di miglioramento**

*Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livelli di partenza e di tasso annuo di miglioramento? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità.

### **Spunto di consultazione Q.5: Livello di riferimento**

*Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livello di riferimento? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità inerente il superamento della differenziazione degli impianti in base al grado di concentrazione ed il passaggio ad una metodologia di calcolo della componente "dispersioni" dei recuperi di sicurezza per ambito provinciale.

Italgas ritiene inoltre coerente il valore del livello di riferimento stabilito da AEEG ( $LivRif=3,5$ ).

**Spunto di consultazione Q.6: Gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza**

*Condividete la proposta dell'Autorità in tema di gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi? Condividete la proposta dell'Autorità in tema di franchigia e di tetti massimi agli incentivi ed alle penalità? Se no, per quali motivi?*

Come già avuto modo di puntualizzare nel precedente documento di consultazione (DCO 1/08) Italgas, pur cogliendo lo spirito di valutare il progressivo passaggio degli operatori al nuovo sistema obbligatorio in ragione della dimensione di ciascun operatore, non condivide la proposta avanzata dall'Autorità di rinviare la decorrenza dell'applicazione obbligatoria per i distributori che servono fino a 50.000 clienti finali; questo in ragione del principio ispiratore del documento di "contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati", nonché di "garantire a tutti i clienti finali gli stessi standard di qualità e sicurezza del servizio offerto".

Per quanto riguarda la condivisione della proposta AEEG in tema di franchigia e di tetti massimi agli incentivi ed alle penalità si rimanda a quanto riportato allo spunto di consultazione Q2.

In sintesi si condivide l'introduzione di una franchigia pari alla fascia +/- 0,05, mentre per quanto attiene la valorizzazione economica degli incentivi/penalità, Italgas, sulla base di simulazioni effettuate su dati consolidati (2006/2007) considera più adeguato considerare un valore di **Q<sub>max</sub> = 3%** ed un valore di  $P_{DISP,t,j}$  nel range  **$1 \geq P_{DISP,t,j} \leq -0,50$** ; vale a dire prevedere un tetto massimo del valore  $P_{DISP,t,j}$  per le "penalità" pari a -0,5 (contro la proposta AEEG di -0,75).

**Spunto di consultazione Q.7: Valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni**

*Condividete la proposta dell'Autorità in tema di valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni? Se no, per quali motivi?*

Si rimanda a quanto riportato allo spunto di consultazione Q2.

Italgas considera inoltre accettabile un valore convenzionale minimo annuo di 150 euro all'anno per cliente finale allacciato ( $VAL_{CONV}$ ).

**Spunto di consultazione Q.8: Procedura per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità**

*Condividete la procedura proposta per la verifica delle dispersioni? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità.

**Spunto di consultazione Q.9: Effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità**

*Condividete le proposte sugli effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità, ad eccezione dell'affermazione di non riconoscere il diritto agli eventuali incentivi maturati per l'intero ambito provinciale di esercente, laddove per un singolo impianto di distribuzione (appartenente all'ambito provinciale in questione) i controlli in campo dovessero evidenziare una mancata o insufficiente odorizzazione del gas. Su tali basi, considerando che il meccanismo degli incentivi attinenti il processo "controllo di odorizzazione" è riferito al singolo impianto distributivo, si propone di escludere dal meccanismo degli incentivi:

- la componente relativa alle dispersioni, per l'intero ambito provinciale; la nuova formulazione del calcolo incentivi, così come strutturata, non consente di fatto l'esclusione del singolo impianto;
- la componente all'odorizzazione, limitatamente però al solo impianto distributivo interessato dal mancato/insufficiente livello di odorizzazione.

**Spunto di consultazione Q.10: Promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas**

*Si condividono le proposte dell'Autorità in tema di promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas? Ritenete che vi siano ulteriori tipologie di investimenti meritevoli di promozione specifica?*

Si condivide la proposta dell'Autorità di incentivare gli investimenti relativi all'installazione di sistemi tecnologicamente innovativi per l'odorizzazione del gas (sistemi ad iniezione), per il telecontrollo dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio e per il telecontrollo delle pressioni di esercizio in uscita dai gruppi di riduzione.

Al fine di contribuire a promuovere la concorrenza e la non discriminazione tra i soggetti interessati, Italgas ritiene sia fondamentale estendere e considerare i fattori incentivanti anche per quelle imprese virtuose che hanno già sostenuto o stanno completando gli investimenti riferiti per la sicurezza nella distribuzione del gas.

Per quanto previsto al punto 4.57 b) Italgas ritiene che, soprattutto per impianti con un grosso numero di GRF, la percentuale minima di almeno il 10% dei GRF stessi sia una quantità congrua per considerarlo telecontrollato. Si propone inoltre che il numero minimo possa comunque essere di 2 GRF, se presenti nell'impianto.

Analizzando invece nel merito i parametri  $\varepsilon_{PC}$  e  $\varepsilon_P$ , con riferimento ai fattori maggiormente premianti, una prima valutazione porterebbe ad evidenziare valori di incentivo intorno ai 70.000€/anno per il telecontrollo della protezione catodica e, di pari valore, per il telecontrollo della pressione in rete. Tali importi, segnatamente per il telecontrollo della pressione in rete, non risulterebbero particolarmente incentivanti e sufficienti per coprire i maggiori costi di gestione che ne conseguirebbero (costi trasmissione/gestione dati, conduzione/taratura apparati, falsi allarmi, ecc.); si propone, per raggiungere il pareggio, di incrementare i fattori  $\varepsilon_{PC}$  e  $\varepsilon_P$  come segue.

#### Proposta AEEG

	$I_{PC}, I_P < 0,7$	$0,7 \leq I_{PC}, I_P < 0,8$	$0,8 \leq I_{PC}, I_P < 0,9$	$I_{PC}, I_P > 0,9$
$\varepsilon_{PC}$	0	0,02	0,04	0,06
$\varepsilon_P$	0	0,02	0,04	0,06

#### Proposta ITALGAS

	$I_{PC}, I_P < 0,7$	$0,7 \leq I_{PC}, I_P < 0,8$	$0,8 \leq I_{PC}, I_P < 0,9$	$I_{PC}, I_P > 0,9$
$\varepsilon_{PC}$	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
$\varepsilon_P$	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>

#### Spunto di consultazione Q.11: Termini di comunicazione dei dati di qualità

*Si condivide la proposta dell'Autorità in tema di anticipazione dei termini per la comunicazione dei dati di qualità del servizio? Ritenete che si debba fissare il termine del 31 dicembre di ogni anno entro il quale definire gli incentivi o le penalità relative all'anno precedente?*

Non si condivide la proposta dell'Autorità in termini di anticipazione al 28 febbraio dei dati di sicurezza e qualità del servizio: ciò perchè le chiusure di fine anno non consentono di avviare i necessari controlli sui dati definitivi prima del 15 gennaio e il tempo rimanente è insufficiente per effettuare adeguatamente tutti i controlli di completezza e correttezza su una mole rilevante di informazioni.

**Spunto di consultazione Q.12: Obiettivo di regolazione B: componente degli incentivi relativa all'odorizzazione**

*Condividete la proposta dell'Autorità in tema di componente degli incentivi relativa all'odorizzazione? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità.

Al riguardo Italgas, riconoscendo l'importanza dell'attività di controllo di odorizzazione in rete ai fini della sicurezza del servizio, ritiene fondamentale siano considerati validi i rilievi del grado di odorizzazione in rete, solo se riferiti a misure strumentali validate da un laboratorio certificato SINAL.

**Spunto di consultazione Q.13: Obiettivo di regolazione C: miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori**

*Condividete la proposta dell'Autorità in tema di miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità, con l'unica eccezione riguardante l'obbligo di dare risposta alla chiamata di pronto intervento, tramite operatore, entro 60 secondi per il 100% dei casi. Ciò potrebbe generare inefficienza di sistema obbligando il distributore a dimensionare la propria struttura, tutti i giorni dell'anno, su punte eccezionali di chiamate. In virtù di quanto sopra, considerando che gran parte di esse interessano aspetti di carattere commerciale o situazioni non di pronto intervento, Italgas propone che per il tempo di risposta a chiamate di pronto intervento, venga introdotto un livello generale di servizio analogo a quello del tempo di arrivo sul luogo in cui è stata segnalata la dispersione (ad esempio risposta entro 60 secondi nel XX% dei casi).

**Spunto di consultazione Q.14: Livello generale ed obblighi di servizio per pronto intervento**

*Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livello generale e di obblighi di servizio per pronto intervento? Se no, per quali motivi?*

Con riferimento a quanto riportato nel I documento in consultazione (DCO 1/08), Italgas concorda nel considerare specifiche disposizioni circa il servizio di pronto intervento in caso di impianti di distribuzione con un esiguo numero di chiamate; questo affinché non sia pregiudicato da un singolo evento, il rispetto del livello generale e degli obblighi di servizio .

A tal riguardo si ribadisce l'opportunità di introdurre, per ogni impianto di distribuzione, una franchigia assoluta riferita al numero di chiamate anno pervenute e non al numero di clienti finali serviti. A titolo esemplificativo si potrebbe considerare un valore soglia (franchigia) di 3 fuori-standard fino a 30 segnalazioni per singolo impianto.

**Spunto di consultazione Q.15: Sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo**

*Condividete la proposta in materia di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo? Se no, per quali motivi?*

Si condivide, nelle linee essenziali e di obiettivo, la proposta dell'Autorità.

Italgas tuttavia ritiene utile ribadire come l'Ente concedente, specie in alcune realtà urbane storiche o soggette a vincolo paesaggistico, non si adopera attivamente per il rilascio dei necessari atti autorizzativi di scavo (tipico ad esempio è il caso di Venezia); in tali casi risulterebbe inevitabile la concessione di specifiche deroghe attuative da parte dell'Autorità, una volta riscontrata le condizioni ostative.

**Spunto di consultazione Q.16: Registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale**

*Condividete la proposta in materia di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità,

**Spunto di consultazione Q.17: Obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente**

*Condividete la proposta in materia di obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente? Se no, per quali motivi?*

Si condivide la proposta dell'Autorità, con la precisazione di escludere dal computo tutti i piccoli tratti (< 12m) così come previsto dal DM 24/11/84 (oggi "Regola Tecnica della distribuzione del gas") e dalle linee guida APCE.

**Spunto di consultazione Q.18: Periodi di avviamento e di subentro**

*Condividete le proposte di riduzione della durata dei periodi di avviamento e di subentro ai soli fini della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas? Se no, per quali motivi? Condividete gli ulteriori obblighi di comunicazione? Se no perché?*

Si condivide la proposta dell'Autorità.

## **Parte II: Qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura del gas**

### **Opzioni per il terzo periodo di regolazione**

#### **Spunto di consultazione Q.19: Obiettivo di regolazione D: esecuzione di lavori semplici**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di esecuzione di lavori semplici? Se no, per quali motivi?*

Italgas condivide la proposta dell'Autorità. Si propone tuttavia in aggiunta all'art. 34.6 di escludere l'applicazione della parte III del testo anche ai lavori per la costruzione di colonne con più di 5 pdr.

#### **Spunto di consultazione Q.20: Gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale? Se no, per quali motivi?*

Si ribadisce quanto già espresso al quesito Q 6; Italgas ritiene, al fine di garantire a tutti i clienti finali gli stessi standard di qualità e sicurezza del servizio, che le disposizioni in tema di sicurezza e qualità del servizio, debbano essere applicate indipendentemente dall'entità del distributore.

#### **Spunto di consultazione Q.21: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale? Se no, per quali motivi?*

Non si condivide pienamente la proposta dell'Autorità: si conferma quanto a suo tempo risposto sul documento di consultazione ad hoc. Italgas ritiene fondamentale precisare nel documento:

- che quanto previsto dall'articolo 43.11 sia applicabile solo nel caso di campagne programmate di sostituzione dei gruppi di misura messe in atto dal Distributore. In tal modo resta inteso che per attività di pronto intervento, o nei casi di contatori con evidenti anomalie funzionali (del tipo "passa gas non segna") il distributore, salvaguardando gli aspetti di sicurezza e/o il principio della corretta misurazione del gas, può effettuare la sostituzione del contatore senza rispondere all'obbligo di preavviso nei confronti del Venditore (almeno 30 giorni solari) e del cliente finale (almeno 15 giorni lavorativi);
- un tempo massimo entro cui il cliente finale debba confermare la verifica del gruppo misura, pena il decadimento del servizio.

**Spunto di consultazione Q.22: Richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura? Se no, per quali motivi?*

Con riferimento a quanto già segnalato nel I° documento di osservazioni (al DCO 01/08), Italgas ribadisce che la definizione di un valore di pressione minima garantita, da riportare sul preventivo, può essere attuata solo per le utenze direttamente alimentate da una rete di MP/AP attraverso specifico gruppo di riduzione della pressione. Mentre nei casi in cui la fornitura di gas al Cliente finale avviene attraverso un gruppo di misura passante (AP/MP), potrebbe verificarsi la situazione in cui la pressione minima garantita dal Distributore, indicata nel preventivo, possa non trovare pieno accordo con quanto richiesto dal Cliente. Tipico è il caso in cui su una rete esercita in VI specie ( $P_{max}=0,5$ ) un cliente finale richieda al distributore un allacciamento con valore di pressione minima di fornitura pari a 0,5 bar; in relazione al posizionamento del punto di riconsegna (es. fondo rete) potrebbe non essere perseguibile alcuna soluzione di potenziamento rete tale da garantire il valore di pressione richiesto.

In tema di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale Si condivide la proposta AEEG.

**Spunto di consultazione Q.23: Allineamento del settore del gas al settore elettrico**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di allineamento della regolazione della qualità commerciale del settore del gas a quella del settore elettrico? Se no, per quali motivi?*

Italgas concorda con la proposta di allineamento della regolazione della qualità commerciale del settore del gas a quella del settore elettrico, tranne che l'appuntamento personalizzato; per questa specifica prestazione si evidenzia che l'estensione delle modalità ora applicate nel settore elettrico non portino significativi benefici al sistema gas a fronte dell'aumento dei volumi di attività dei processi di rendicontazione.

## **Spunto di consultazione Q.24: Atti autorizzativi ed anticipazione degli appuntamenti**

*Condividete le proposte dell'Autorità in tema di atti autorizzativi e di anticipazione degli appuntamenti? Se no, per quali motivi?*

Italgas evidenzia l'opportunità di precisare meglio la formulazione dell'Art. 48 per regolare i casi nei quali gli atti autorizzativi devono essere necessariamente consecutivi o vincolati da condizioni imposte dagli Enti concedenti, riproponendo la proposta di considerare gli atti "**vincolati**" come un'unica pratica "*ottenimento permessi vincolati*" per i quali sia sufficiente registrare due date quella della prima richiesta permessi/autorizzazioni e quella del rilascio dell'ultima.

Si segnala infine l'opportunità di emendare la disciplina degli appuntamenti "anticipati" nei termini descritti nel primo documento DCO 01/08, prevedendo la possibilità di effettuare prestazioni in anticipo, rispetto a quanto schedulato, con il consenso del cliente finale purchè ciò sia riscontrabile dalla firma di condivisione apposta dallo stesso cliente sul relativo Ordine di Servizio (modello cartaceo o in formato elettronico).

Desideriamo infine annotare che la decorrenza (1/1/2006) citata negli art 50.1 e 51.1 del nuovo testo integrato proposto da AEEG è verosimilmente errata (1/1/2009).

## **Considerazioni aggiuntive**

Con riferimento alle recenti disposizioni in tema di verifica del gruppo misura del gas (rif. Delibera ARG/gas 90/08), desideriamo porre all'attenzione alcune considerazioni di carattere tecnico normativo che rendono incompatibili o contrastanti alcune affermazioni di merito riportate nel succitato provvedimento.

Come noto la verifica metrologica dei misuratori di gas viene eseguita in idonee strutture (laboratori), con misuratori di riferimento (campioni) di classe di precisione superiore a quella del contatore in prova. Inoltre è previsto che:

- il contatore in prova debba stazionare, all'interno del locale di prova, a temperatura costante per un periodo di almeno 16 ore prima di essere sottoposto a verifica metrologica;
- la temperatura del locale (laboratorio) sia inoltre mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1°C, per tutta la durata della prova;
- la strumentazione utilizzata per le verifiche deve essere tarata con riferimento a campioni di livello superiore, a loro volta riferibili a campioni nazionali o internazionali. La campana

gasometrica è lo strumento di riferimento per la valutazione della precisione di misura; per la campana gasometrica l'errore tollerato è dello 0,2%.

Viceversa le prove di funzionamento in campo del gruppo misura vengono effettuate facendo riferimento a condizioni di temperatura non stazionarie/controllate e a strumentazione di prova caratterizzata da livelli di precisione inferiori rispetto a quella in uso presso i laboratori di prova tanto da rendere in definitiva inappropriato il riferirsi alla normativa metrologica vigente anziché alla normativa tecnica UNI 11003, per stabilire gli errori di misura massimi tollerati.

Segnaliamo infine che nella normativa metrologica nazionale non esiste l'indicazione dell'errore tollerato per i contatori in esercizio, diversamente da quanto invece introdotto nel 1997 per i convertitori di volume dove la circolare ministeriale 3/97 prevede errori doppi in fase di verifica periodica.